 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIO CREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Aggiornato al:  Fine esercizio:	14 giugno 2022

Mutuo Chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" Garantito Dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio (è cliente al dettaglio oltre al consumatore, la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, un ente senza finalità di lucro e una microimpresa);
- microimprese, qualificabili come cliente al dettaglio.

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI"


È un Finanziamento chirografario a medio/lungo termine da erogarsi con fondi della Banca, ai sensi della Convenzione stipulata tra CDP-ABI-MISE (di seguito "Convenzione") e dell'Addendum del 17 marzo 2016.

Il finanziamento, per importi da un minimo di 20.000,00 euro fino ad un massimo di 4.000.000,00, è destinato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi che rispondono ai requisiti previsti nella Convenzione, compresi agricoltura e pesca, e finalizzato all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture operative già esistenti o da impiantare localizzate nel territorio nazionale.

Il finanziamento ha una durata minima di 24 mesi fino ad un massimo di 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento e può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 attualmente gestita dal Fondo di Garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell'ammontare del finanziamento). Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento. Il mutuatario rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, che possono essere mensili, trimestrali, o semestrali. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione, al più tardi entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il finanziamento è regolato: - *a tasso variabile* -, con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo l'andamento del sottostante parametro Euribor - pensato per chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l'andamento del mercato, e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate; - *a tasso fisso* - determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata - pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale, per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l'ammontare dell'impegno economico.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Aggiornato al: Fine esercizio:	14 giugno 2022

A fronte del finanziamento è prevista la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) direttamente alle PMI, di un'agevolazione sotto forma di un contributo pari all'ammontare degli interessi, calcolati sulla base di un piano di ammortamento convenzionale della durata di 5 anni con rate semestrali, ad un tasso di interesse annuo pari al

- 2,75% annuo per gli investimenti ordinari,
- 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

#### Rischi specifici: decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

#### La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.


Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

#### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 100.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO	60 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	6,00%
SPESE INCASSO RATA con addebito rata in c/c	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA con addebito rata a mezzo SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,50% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	1,50% del finanziato
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC	1,00%
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€ 15.980,14
COSTO TOTALE DEGLI ONERI con addebito rata in c/c	€ 120,00
COSTO TOTALE DEGLI ONERI con addebito rata a mezzo SDD	€ 420,00
TAEG con addebito rata in c/c	7,16%
TAEG con addebito a mezzo SDD	7,27%

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	14 giugno 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIO CREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Fine esercizio:	

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it).


### MUTUO CHIROGRAFARIO

- La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze

		VOCI	COSTI	
	Importo		Minimo: <b>€ 20.000,00</b> Massimo: <b>€ 4.000.000,00</b>	
	Durata		Massima: <b>60 mesi</b>	
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso di interesse nominale annuo: <b>6,00%<sup>1</sup></b>	
			Spread massimo applicabile: <b>6,00 p.p.</b>	
			Tasso di riferimento: <b>Fisso/Eur6m/Eur3m/Eur1m</b>	
			Tasso di preammortamento: <b>Pari al Tasso di interesse nominale annuo</b> (come sopra definito)	
	Tasso di mora		Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) <b>maggiorato di 2,50 p.p.</b>	
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Recupero Spese Istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.	
		Commissioni di istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.	
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	<b>Massimo 1,00%</b> dell'importo finanziato	
		Spese di mediazione	<b>€ 0,00</b>	
		Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.	
	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Spese incasso singola rata	<b>€ 2,00 con addebito in conto</b> <b>€ 7,00 tramite SDD</b>	
Invio comunicazioni		<b>Invio postale</b>	<b>On line ed E-mail<sup>2</sup></b>	
		<b>€ 0,45</b>	<b>Non previste</b>	

<sup>1</sup> Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

<sup>2</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Aggiornato al: Fine esercizio:	14 giugno 2022

		Spese di estinzione anticipata	<b>1,00%</b> sul capitale residuo
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>		Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi.
		Tipologia di rata	Rata fissa/Rata variabile.
		Periodicità delle rate	<b>Mensile.</b>
<b>VALUTE</b>		Valuta applicata all'erogazione	<b>Data erogazione</b>
		Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	<b>Data scadenza rata</b>

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

#### INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.


L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

<b>TASSO MINIMO BCE</b>	Rilevazione comunicati dalla BCE.
<b>EURIBOR 3 MESI RILEVAZIONE TRIMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
<b>EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE SEMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
<b>EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Aggiornato al: Fine esercizio:	14 giugno 2022

**MEDIA EURIBOR 3 MESI  
RILEVAZIONE MENSILE**

Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

**ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI**

**Estinzione anticipata**

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il Prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli inte-ressi ed ogni altra somma di cui la stessa fosse in credito al momento dell'estinzione, nonché un compenso onnicom-prensivo pari all'1% del capitale residuo.

A titolo di esempio per capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00 a fronte di una commissione per estinzione anticipata pari all'1%:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = \text{€ } 10,00$$

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente

**Portabilità del finanziamento**

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come microimpresa per estinguere il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

**Reclami**

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami della Banca (**Internal Audit**), Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

**Ricorsi stragiudiziali**


Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

**Ricorso all'autorità giudiziaria**

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:


- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	Foglio Informativo	Aggiornato al:	14 giugno 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Fine esercizio:	

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

#### LEGENDA

<b>Ammortamento</b>	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
<b>Debito residuo</b>	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
<b>Erogazione</b>	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
<b>Estinzione anticipata</b>	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
<b>Finanziamento rateale</b>	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
<b>Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)</b>	È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso del capitale;</li> <li>• il pagamento degli interessi;</li> <li>• le spese di istruttoria;</li> <li>• di revisione del finanziamento;</li> <li>• di apertura e chiusura della pratica di credito;</li> <li>• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore);</li> <li>• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</li> </ul>
<b>Interesse di mora</b>	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</li> <li>una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</li> </ul>
<b>Spese incasso rata</b>	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
<b>Spese per rilascio garanzia Fondo MCC</b>	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-NUOVA SABATINI	Rel.04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	14 giugno 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (MCC)	Fine esercizio:	

	e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.